



COMUNE DI TARANTASCA

Provincia di Cuneo

C.A.P. 12020 – TEL.0171.931921 FAX 0171.931676

e-mail info@comune.tarantasca.cn.it

e-mail certificata: comunetarantasca@eticert.it

sito internet: www.comune.tarantasca.cn.it

Ordinanza n. 11 del 30.04.2015

OGGETTO: Istituzione divieto temporaneo di transito per manifestazione sportiva

IL SINDACO

Vista la richiesta pervenuta in data 09.04.2015, ns. prot. n. 1891, da parte del Centro Coordinamento Ciclismo Libertas, di autorizzazione per lo svolgimento di competizioni ciclistiche da effettuarsi presso l'Area Artigianale Tarantasca Nord nei giorni 6 maggio, 17 giugno, 22 luglio c.a.;

Considerato che la manifestazione si svolgerà a circuito su tutta l'Area Artigianale Tarantasca Nord e su Via Tasnere, nel tratto tra Via delle Vigne e Via Villafalletto;

Ritenuto necessario procedere alla chiusura temporanea delle suddette strade per motivi di pubblica sicurezza;

Visto che il programma della manifestazione specifica che l'orario della partenza è fissato alle ore 19.00;

Visti gli artt. 7 e 9 del "Nuovo Codice della Strada", emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495;

Ritenuto che si rende necessario dare corso al provvedimento proposto per motivi di sicurezza pubblica e per consentire il regolare svolgimento della manifestazione;

Visto il D. Lgs 267/2000;

ORDINA

dalle ore 19.00 alle ore 21.00 dei giorni 6 maggio, 17 giugno e 22 luglio c.a. è sospesa la circolazione dei veicoli su tutta l'Area Artigianale Tarantasca Nord e su Via Tasnere, nel tratto compreso tra Via Vigne e Via Villafalletto.

Considerato che nell'area di svolgimento della manifestazione operano molte ditte artigianali/commerciali, gli organizzatori dovranno informare i titolari delle predette aziende circa gli orari di chiusura al traffico, con un preavviso di almeno 48 ore;

Gli organizzatori dovranno inoltre provvedere all'apposizione dell'idonea segnaletica verticale temporanea e garantire la presenza di addetti specificamente incaricati lungo tutto il percorso nei giorni interessati dalle competizioni.

Il responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale.

Il personale dell'Ufficio di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R N. 495/1992.

A norma dell'articolo della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è questo Ufficio Polizia Municipale.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 Codice della Strada.

Dalla Residenza Comunale, li 30.04.2015



ILSINDACO
GIORDANO Bruna